I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/70 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1970/1971, nonché le qualità tipo dello zucchero bianco e delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/70 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il regolamento n. 1009/67/CEE prevede all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 4, paragrafo 3, la determinazione annuale delle misure da applicare in materia di prezzi per la campagna successiva; che è pertanto necessario fissare per la campagna saccarifera 1970/1971 il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco, nonché il prezzo minimo delle barbabietole;

considerando che, nel fissare i prezzi indicativi dello zucchero, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, è necessario fissare il prezzo indicativo dello zucchero ad un livello che assicuri, tenendo conto in particolare del livello che ne deriva per il prezzo d'intervento, ai produttori di barbabietole o di canne una remunerazione equa, senza peraltro gravare esageratamente sul consumo, e che sia tale da mantenere un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, a causa delle caratteristiche del mercato dello zucchero la commercializzazione di questo prodotto comporta rischi relativamente limitati; che, per la fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, un margine del 5 % tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere considerato adeguato;

considerando che il prezzo minimo delle barbabietole deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e di importi forfettari rappresentanti le spese per la trasformazione e la consegna delle barbabietole agli zuccherifici e partendo da una resa che può essere valutata, per la Comunità, a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole aventi un tenore zuccherino del 16 %;

considerando che dette spese possono essere valutate forfettariamente a 8,15 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che tale importo forfettario risulta dalla somma del margine di trasformazione, valutato a 7,50 unità di conto, e dei costi di consegna delle barbabietole agli zuccherifici, valutati a 1,60 unità di conto, da tale somma essendo detratto un importo forfettario rappresentante i proventi degli zuccherifici risultanti dalle vendite di melasso;

considerando che è opportuno scegliere come qualità tipo per lo zucchero bianco una qualità simile a quella in uso nel commercio internazionale; che per le bar-

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 13. 5. 1970, pag. 2.
(3) GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 80.
(4) GU n. C 10 del 27. 1. 1970, pag. 7.

babietole può essere scelta una qualità che tenga conto delle caratteristiche della produzione nelle più importanti regioni bieticole della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna saccarifera 1970/1971:

— il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato in 22,35 unità di conto per 100 chilogrammi;

— il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato in 21,23 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. La zona più eccedentaria è composta dai seguenti dipartimenti francesi: Aisne, Somme, Oise.

3. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a) sano, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b) polarizzazione minima: 99,7°;

c) umidità massima: 0,08 %;

d) contenuto massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e) colore: al massimo n. 6, accertato secondo il metodo stabilito dall'istituto per la tecnologia agraria e l'industria dello zucchero di Brunswick.

Articolo 2

1. Per la campagna saccarifera 1970/1971, il prezzo minimo della barbabietola valido per la zona di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è fissato a 17,00 unità di conto per tonnellata alla fase della consegna al centro di raccolta.

2. Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

a) sana, leale e mercantile;

b) tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 29 giugno 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HÉGER